



D.R.S. n. 938

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 3 "TUTELA DALL'INQUINAMENTO' ATMOSFERICO"

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
- Vista la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
- Vista la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
- Visto il Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
- Vista la Legge n. 288 del 4/08/1989;
- Visto il D.A. n. 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;
- Visto il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
- Visto il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";
- Visto il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Considerato che il sopra citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la Parte V ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- Vista la Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/03;
- Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n. 15994 del 02/10/06;
- Visto il parere dell'Avvocatura dello Stato n. 12084 del 08/03/07;
- Visto il D.A. n. 76/GAB del 27/04/2007 con il quale vengono trasferite competenze dal Dipartimento regionale territorio e ambiente all'Ufficio speciale "Aree ad elevato rischio di crisi ambientale";
- Visto il D. A. n. 175/GAB del 09/08/2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto il D. A. n. 176/GAB del 09/08/2007 di approvazione del Piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria con il quale sono stati fissati per le polveri totali nuovi limiti di emissione all'interno del territorio della Regione Siciliana;
- Visto il D. A. n. 197/GAB del 12/09/2007 con il quale sono stati sospesi gli effetti del D.A. n. 76/GAB del 27/04/2007;



Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);

Vista la nota assunta al protocollo di questo assessorato con n. 57478 del 21/07/08, con la quale la ditta SIS S.c.p.a., con sede legale nel Comune di Torino via Invorio, 24/A, ha fatto domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto temporaneo per la frantumazione degli inerti dedicato al recupero di materiali litoide ed per la produzione di calcestruzzo, presso il cantiere operativo "Fiume Oreto" (CO-BO1) sito nel Comune di Palermo, via M. Ascoli libertà;

Visti gli atti e gli elaborati progettuali allegati alla domanda di autorizzazione e di seguito elencati:

• allegato unico (**Allegato 1**) contenente:

- scheda informativa;
- ubicazione insediamento su I.G.M. scala 1:25.000;
- ubicazione insediamento su CTR con indicazione aree protette in scala 1:5.000;
- planimetria insediamento in scala 1:2.000;
- certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di Torino;
- descrizione punto di emissione n. 01 (carico cemento);
- scheda tecnica filtro a tessuto punto di emissione n. 01;
- quadro riassuntivo emissioni;

Vista la documentazione integrativa, trasmessa dalla ditta con nota assunta al prot. 65548 del 27/08/08 di questo assessorato, di seguito elencata:

• allegato unico (**Allegato 2**) contenente:

- relazione tecnica integrativa;
- planimetria insediamento in scala 1:1.000 con indicati i punti di emissione convogliata,
- certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di Torino;
- descrizione punto di emissione n. 01 (carico cemento);
- scheda tecnica filtro a tessuto punto di emissione n. 01;
- descrizione punto di emissione n. 02 (carico cemento);
- scheda tecnica filtro a tessuto punto di emissione n. 02;
- descrizione punto di emissione n. 03 (carico cemento);
- scheda tecnica filtro a tessuto punto di emissione n. 03;
- descrizione punto di emissione n. 04 (carico betoniere);
- scheda tecnica filtro a tessuto punto di emissione n. 04;
- quadro riassuntivo emissioni;

Visto il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 03/09/08 presso questo dipartimento, convocata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06;

Visto il parere favorevole del Comune di Palermo, trasmesso con nota n. 581922 del 27/08/08;

Visto il parere favorevole della C.P.T.A. di Palermo del 03/09/08, trasmesso con nota n. 1488 del 10/09/08 (**Allegato 3**);

Considerato che la ditta ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto



versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3;

Ritenuto di poter procedere al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera richieste;

Ritenuto altresì di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica e, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

DECRETA

Art. 1 – E' concessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, del D.Lgs. 152/06, alla ditta SIS S.c.p.a., con sede legale nel Comune di Torino via Invorio, 24/A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto temporaneo per la frantumazione degli inerti dedicato al recupero di materiali litoide ed per la produzione di calcestruzzo, presso il cantiere operativo "Fiume Oreto" (CO-BO1) sito nel Comune di Palermo, via M. Ascoli libertà.

Gli atti e gli elaborati progettuali approvati, e in premessa elencati, costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2 – L'autorizzazione di cui all'articolo precedente ha una durata di quindici anni a partire dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3 – L'autorizzazione di cui all'art. 1 è concessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni.

Punto	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Limite (mg/Nm ³)
E1	1.600	Polveri	40
E2	1.600	Polveri	40
E3	1.600	Polveri	40
E4	6.200	Polveri	40

I limiti di cui sopra sono prescritti alla luce delle migliori tecnologie disponibili, visto il parere espresso dalla C.P.T.A. di Palermo nella seduta del 03/09/08 (**Allegato 3**), e in base a quanto richiesto e/o dichiarato dalla ditta negli allegati tecnici di cui al progetto approvato.

Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive



contenute nell'Allegato V della Parte V del D. Lgs. 152/06.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati ad esso allegati, alle prescrizioni di cui al parere espresso dalla C.P.T.A. di Palermo nella seduta del 03/09/08 (Allegato 3), e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/06 e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

I punti di emissione presenti nell'impianto dovranno essere dotati di sistema di campionamento idoneo e facilmente raggiungibile.

Art. 4 – La Ditta dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dare apposita comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 3/DTA, alla Provincia Regionale, al D.A.P. ed al Sindaco territorialmente competente.

Nei dieci giorni successivi alla messa a regime, la Ditta provvederà ad effettuare misure rappresentative delle emissioni del ciclo produttivo degli impianti in questione; dette misure devono essere effettuate nell'arco dei dieci giorni, almeno due volte ed in giorni diversi.

I dati relativi alle emissioni di cui al comma precedente devono essere comunicati agli enti di cui sopra.

Salvo diversa indicazione da parte della Ditta la data di messa a regime coincide con la messa in esercizio. In ogni caso, in relazione alla tipologia di impianti in questione, la messa a regime non può essere stabilita oltre il termine massimo di gg. 10 dall'avvio dell'esercizio e tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D. Lgs. 152/06, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la ditta dovrà informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc) il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 3, la Provincia Regionale ed il DAP competenti per territorio.

Art. 5 – La Ditta dovrà effettuare con periodicità annuale, a partire dalla data di messa in esercizio, la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone congruo preavviso al Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio 3, alla Provincia Regionale ed al D.A.P. competenti per territorio, e dovrà comunicare agli stessi il risultato delle analisi.

La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime.

La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i report originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative a dette analisi chimiche.

Le relazioni di analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite con il decreto assessoriale n. 31/17 del 25.01.99.

I metodi analitici sono quelli pubblicati nel decreto del Ministro dell'Ambiente 25/08/2000, ed all'Allegato VI, della Parte V, del D. Lgs. 152/06.

Per il controllo delle emissioni diffuse si prescrive il rispetto di quanto previsto dal D.A. Territorio e Ambiente n. 409/17 del 14/07/1997.

Gli Organi di controllo, Provincia regionale e D.A.P., effettueranno con

periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta.

La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di Controllo (Provincia e D.A.P.) competenti per territorio ed al Servizio 3 di questo Dipartimento, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della verifica della loro efficacia.

E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Art. 6 – La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, fatta salva ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla-osta previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 – Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso nel sito internet di questo Assessorato.

Palermo 22 SET 2008

Il Dirigente del Servizio 3
Tutela dall'inquinamento atmosferico
(Dot. Salvatore Anzà)

